

STATUTO

Art. 1) - E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata: "MED OIL - Società a responsabilità limitata".

Art. 2) - La Società ha sede in Pescara all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La società potrà istituire e sopprimere con delibera dell'Organo Amministrativo sedi secondarie, unità locali ed altri uffici, sia in Italia che all'estero.

Art. 3) - La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 Dicembre 2030 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei soci; la Società potrà inoltre essere anticipatamente sciolta a norma di legge.

Art. 4) - La Società ha per oggetto l'attività di:

- comprare, vendere, acquisire, cedere, prendere e dare in uso o in affitto, convenzionare esclusivamente con forniture franco destino agli impianti stradali per la vendita di prodotti petroliferi, prendere e concedere in affitto d'azienda e gestire gli impianti stradali medesimi, locali, attrezzature, mobili, immobili, aziende attinenti e pertinenti gli impianti stessi (bar, ristoranti, motels, tabaccherie, officine di riparazioni, rivendite di accessori auto e oggetti vari, aziende nonoil in genere ecc.);
- effettuare la distribuzione ed il commercio, in genere attraverso impianti e stazioni di servizio per la distribuzione stradale e di carburanti, di oli minerali, loro prodotti e derivati e il commercio in genere di tutti i prodotti e articoli richiesti dalla relativa clientela;
- svolgere attività di agenzia per la vendita di prodotti petroliferi, lubrificanti, di minerali, loro prodotti e derivati, carte petrolifere;
- comprare e vendere beni mobili e immobili, costruire beni immobili, concedere e prendere in affitto e/o in comodato gli stessi beni;

- partecipare direttamente e indirettamente ad ogni operazione commerciale di cui all'oggetto sociale, così in Società costituite che da costituirsi;
- rilasciare, a garanzia di operazioni commerciali e bancarie, fidejussioni, avalli e costituzioni di pegni a favore di Società consociate, affiliate e di qualsiasi persona o Ente pubblico o privato;
- effettuare operazioni di trasporto sia in conto proprio che di terzi.

Art. 5) - il capitale sociale è stabilito in Euro 2.788.800 (duemilionesettecentottantottomilaottocento) ed è ripartito in quote e potrà essere aumentato in una o più volte nei modi di legge anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 6) - le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa. I soci non potranno disporre per atto tra vivi delle quote sociali se non con preavviso mediante lettera Raccomandata A/R da inviarsi agli altri soci ai quali, a parità di condizioni, compete il diritto di prelazione da esercitarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione offerta.

L'eventuale esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuato a mezzo Raccomandata A/R da inoltrarsi nel termine sopra indicato di 60 (sessanta) giorni alla Sede legale del proponente.

Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della Società dal momento della iscrizione nel libro dei soci.

Le quote sono liberamente trasferibili a favore di società controllanti e/o società controllate, anche congiuntamente con terzi, e/o società soggette a comune controllo.

Art. 7) - Il Socio che intendesse costituire in pegno, in tutto o in parte le proprie quote, potrà compiere l'operazione a condizione che il creditore pignorante si obblighi all'osservanza del diritto di prelazione sopra previsto e che comunque il diritto di voto in assemblea resti riservato al Socio debitore.

Art. 8) - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e

le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.

Art. 9) - Ogni Socio ha diritto al voto ai sensi della normativa vigente.

Art. 10) - Per l'intervento in Assemblea dei Soci vale quanto stabilito dalla legge. Il Socio che ha diritto ad intervenire in Assemblea può farsi in essa rappresentare nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Art. 11) - L'Assemblea si riunisce una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni quando particolari esigenze lo richiedano nonché ogni volta che l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, ovvero ne venga fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale come per legge.

Art. 12) - L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo della Società nella Sede Sociale o in altra località del territorio dello Stato.

L'avviso di convocazione sarà effettuato a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax, spediti a cura dell'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

Sono, tuttavia, valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

E' consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purchè vengano garantiti l'identificazione dei partecipanti, la possibilità per gli stessi di intervenire nel dibattito attivamente, la contestualità della discussione e della deliberazione, nonché la possibilità per ciascuno di poter visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Art. 13) - L'Assemblea è regolarmente costituita e delibererà, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che

rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Art. 14) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se designato, o, in caso di assenza di questi, dall'Amministratore Delegato o dal più anziano di età degli Amministratori Delegati. L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario, quando non sia presente un Notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, del diritto di intervento e delle deleghe.

Spetta al Presidente dirigere la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni.

Art. 15) - Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Nei casi stabiliti dalla legge il verbale deve essere redatto da un Notaio.

Art. 16) - L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da quattro membri, Soci o non Soci.

Se nel corso del mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri per dimissioni o altra causa il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre, entro 45 giorni, alla decisione dei soci la nomina dei Consiglieri mancanti. Qualora però, per dimissioni o altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi, o per un periodo inferiore secondo le determinazioni che verranno assunte di volta in volta dall'Assemblea, e i suoi componenti possono essere rieletti.

Art. 17) - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso indicante il luogo, la data e l'ora della riunione: l'avviso può essere inviato per lettera raccomandata spedita almeno sette giorni prima della data della riunione, ovvero

per telegramma o per telex o per fax, trasmessi almeno tre giorni prima della medesima data.

In mancanza delle formalità predette il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e dell'intero Collegio Sindacale, se nominato.

Le riunioni di Consiglio potranno essere tenute anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Il Consiglio di Amministrazione, ove nominato, si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene venga fatta richiesta da uno dei Consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei membri in carica.

Art. 18) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società, salvo quanto per legge o per statuto sia riservato all'Assemblea.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente, ove lo stesso non sia stato nominato dall'Assemblea; può nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le attribuzioni.

L'Amministratore Delegato non può assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Art. 19) - La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega

loro conferita.

Art. 20) - Organo di Controllo

Quando l'assemblea lo ritenga opportuno, provvede alla nomina di un sindaco unico o un collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, ai sensi dell'art.2477 c.c..

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, ai sensi dell'art.2477 c.c., tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

L'Organo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il compenso dei sindaci o dell'organo monocratico è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo sindacale potrà essere revocato solo per giusta causa, con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Si applicano le disposizioni dell'art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

Art. 21) - L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22) - L'utile netto risultante dal Bilancio regolarmente approvato a norma di legge,

dopo l'assegnazione di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, viene ripartito, previa deliberazione dell'Assemblea e salvo che questa non decida altrimenti, ai soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 23) - In caso di scioglimento e liquidazione della Società, trovano applicazione le vigenti norme di legge in materia.

Art. 24) - Per qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al presente Statuto viene individuato come Foro competente quello ove la Società ha la sede legale e in alternativa il Foro di Roma, salvo le norme inderogabili di legge.

Art. 25) - Per tutto quanto non è espressamente disposto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F/to: **Cecilia Benini**

F/to: Barbara Amicarelli Notaio